



## **COMUNE DI GESTURI**

*PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO*

*Via Nazionale, 36 - 09020 Gesturi (VS) - tel. 070/9360828 - fax 070/9360837*

### ***REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI TERRENI CIVICI***

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2011

**ART. 1-** Scopo del presente Regolamento è la disciplina delle condizioni dell'uso e del godimento in natura da parte della generalità degli abitanti del Comune di Gesturi, dei beni patrimoniali del Comune stesso, ai sensi della LR. 14.03.1994, n. 12.

**ART. 2.** - Il presente Regolamento disciplina il godimento in natura dei seguenti beni Comunali:

- a) il pascolo erboratico esistente nei terreni di proprietà del Comune;
- b) la legna dei boschi Comunali per usi domestici;

**ART. 3 - 1** corrispettivi e i diritti dovuti saranno riscossi mediante versamento alla Tesoreria Comunale sul c.c/p. n. 16654097, al massimo in due rate per il pascolo e unica soluzione per la legna. Trattandosi di diritti patrimoniali sono applicabili, per la esazione, le norme del T.U. n. 639 del 14.04.1910, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali degli Enti Pubblici.

Le liste di carico non sono soggette a visto di esecutorietà. L'agio all'Esattore, se dovuto, è a carico del concessionario.

**ART. 4** - Le fonti entrate sono corrispettivi che i cittadini pagano per usufruire degli usi civici, e dei proventi delle sanzioni.

Le relative tariffe vengono stabilite dalla Giunta Municipale.

Le entrate vengono destinate alla gestione degli usi civici (recinzione delle aree interessate al legnatico ed al pascolo, sorveglianza ecc).

**ART. 5** - Potranno essere ammessi al diretto godimento del pascolo soltanto coloro che abbiano effettiva e costante, residenza nel Comune di Gesturi da almeno due anni, con aziende ricadenti almeno in parte in agro di Gesturi e, che risultino essere regolarmente costituite presso la Camera di Commercio;

**ART. 5 bis** - Le superfici da concedere al pascolo sono determinate in funzione del numero di capi di bestiame, così come appresso indicato:

- da 0 a 50 capi 10 Ha
- da 51 a 99 capi 25 Ha
- da 100 capi in su 50 Ha

- **ART. 6** - Gli allevatori che intendono condurre il proprio bestiame nei pascoli di proprietà del Comune, prima dell'introduzione, dovranno presentare su apposito modulo, domanda indirizzata al Sindaco, specificando oltre alle proprie generalità il numero dei capi e la specie.

Nel caso che durante il periodo di godimento un allevatore intenda aumentare la quantità del bestiame già autorizzato al pascolo, dovrà presentare denuncia integrativa, soggetta a nuovo esame.

La competenza a decidere sull'accoglimento delle domande appartiene al Sindaco, che può provvedervi anche a mezzo di delegato.

Per ogni domanda accolta, verrà rilasciata regolare autorizzazione che verrà trascritta su registro apposito, sul quale saranno riportati: generalità dell'allevatore, numero e specie del bestiame, modalità pagamento, estremi del versamento e durata dell'autorizzazione stessa.

**ART. 6 bis** – All'atto della presentazione della domanda gli allevatori che intendono condurre il proprio bestiame nei pascoli di proprietà del Comune, devono obbligatoriamente dichiarare (pena esclusione dal beneficio richiesto) che nei terreni eventualmente loro concessi potranno esercitare la sola attività di pascolo;

-Dovranno altresì dichiarare di utilizzare i su detti terreni **per solo uso pascolo**, impegnandosi, **a pena revoca della concessione d'uso** a :

- **Non** utilizzare gli stessi per fini agronomici diversi da quelli autorizzati;
- **Non** apportare miglioramenti fondiari e forestali;
- **Non** concedere in sub concessione e /o sub affitto i terreni concessi in uso;

**ART. 7** - Poiché è notorio che durante il periodo del pascolo sulla Giara si è sempre verificata una moria di bestiame, sul numero dei capi denunciati verrà concesso il seguente abbuono:

- **OVINI 6%**
- CAPRINI 6%**
- EQUINI 6%**

**ART. 8** - godimento del pascolo deve intendersi limitato soltanto a quella specie di bestiame per cui il godimento stesso è ammesso ai termini delle vigenti disposizioni di carattere forestale. Il diritto a fruire del pascolo è limitato ai soli allevatori autorizzati e ai loro aventi causa. E<sup>1</sup> vietato in modo assoluto il sub-affitto a terze persone.

**ART. 9** - Sono soggetti al pagamento del corrispettivo pascolo dovuto le seguenti specie: **OVINI, CAPRINI, EQUINI**. Sono escluse dal diritto di pascolo le razze equine diverse dal cavallino della Giara, con la sola esclusione di quelli autorizzati ai fini turistici, con un massimo autorizzabile di 2 (due) ettari a cavallo, fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) ettari.

**ART. 10** - Nei tenitori Comunali adibiti a pascolo non dovrà essere introdotta quella specie di bestiame che per una qualsiasi legge sanitaria, non potrà essere tenuta allo stato brado.

**ART. 11** - Comune potrà in qualsiasi momento controllare con tutti i mezzi a disposizione, l'esattezza delle domande.

All'uopo il Sindaco, con il parere della Giunta Municipale, designerà appositi incaricati *di* fiducia per il controllo in loco di tutto il bestiame esistente nel territorio di proprietà del Comune.

**ART. 12** - Gli agenti predisposti alla sorveglianza dei terreni Comunali che durante i controlli di perlustrazione rilevassero allevatori che tengono al pascolo un numero di capi superiore a quello denunciato all'ufficio Comunale, applicheranno le sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del presente regolamento.

**ART. 13** - Quando non fosse possibile identificare il proprietario del bestiame trovato incustodito nei terreni Comunali, il bestiame stesso sarà sequestrato e qualora il proprietario non si presenti richiedendone la restituzione, verrà venduto ad asta pubblica ad unico incanto con l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile per le cose smarrite.

Il proprietario del bestiame sequestrato che si presenti per la restituzione dello stesso, sarà soggetto alle sanzioni di cui all'art. 21, ed al pagamento delle spese di mantenimento e custodia, all'atto del ritiro del bestiame.

**ART. 14** - In caso di malattia o epidemie, il bestiame verrà isolato in zona da stabilire con l'osservanza di tutte le disposizioni in materia.

**ART. 15** - La concessione di legna è limitata ai bisogni dei soli cittadini effettivamente residenti a Gesturi. E' assolutamente vietato farne commercio.

**ART. 16** - E<sup>1</sup> vietato il taglio e lo sfrondamento di piante o parti di piante esistenti nei terreni Comunali.

**ART. 17** - E' permesso il taglio di sottobosco e di altre piante con la preventiva autorizzazione del Comune e dell'Autorità Forestale.

**ART. 18** - Nelle zone prive di piante non è consentito il taglio completo di qualsiasi cespuglio, ma dovranno essere lasciati i tre germogli più vigorosi o come meglio stabilito dall'autorità forestale.

**ART. 19** - Ogni cittadino che né abbia necessità dovrà presentare su apposito modulo, regolare domanda al Sindaco indicando oltre alle generalità il quantitativo della legna da ardere da asportare.

Per ogni domanda accolta, verrà rilasciata regolare autorizzazione che sarà trascritta su apposito registro, sul quale saranno riportati i seguenti dati: generalità del richiedente, quantità della legna da asportare, modalità di taglio, periodo autorizzato al taglio, estremi del pagamento.

**ART. 20** - La concessione per usi domestici dovrà essere fatta esclusivamente in una zona preventivamente stabilita dal Comune con apposita deliberazione, sentita l'autorità forestale, che provvedere a delimitarla con apposito verbale.

**ART. 21** - Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei disciplinari di concessione dell'esercizio di uso civico, si applica una sanzione amministrativa con un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 500,00 - così come previsto dall'art. 14 della Legge Regionale n. 12/94.

**ART. 22** - Il Sindaco in ogni tempo può emettere delle ordinanze allo scopo di frenare o reprimere frodi.

**ART. 23** - Gli incaricati della sorveglianza dei beni Comunali, la Compagnia Barracellare, gli Agenti forestali, e tutti gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di fare osservare il presente regolamento.  
Qualunque infrazione sarà punita non solo con le sanzioni stabilite dal presente regolamento, ma anche con quelle previste dalle vigenti in materia.

**ART. 24** - La Giunta Municipale si riserva inoltre il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque:

- a) produca gravi danni ai terreni Comunali,
- b) per soprannumero di bestiame.

In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato.

Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno intero e salvo le maggiori penalità contemplate dal presente Regolamento.

**ART. 25** - Le forme di utilizzazione non tradizionali dei terreni civici all'interno della Giara di Gesturi, sono contemplate dettagliatamente nell'apposito Regolamento approvato con delibera di consiglio Comunale n. 13 del 17.03.1989, che si allega in stralcio.

Per quanto riguarda invece gli altri terreni presenti nel territorio di Gesturi, di proprietà Comunale, non sono possibili allo stato attuale altre forme di utilizzazione in quanto interessati da rimboschimento.

**ART. 26** - Quando le rendite dei terreni non bastino al pagamento delle imposte su di essi gravanti, ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il Comune potrà, per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti, (art. 46 1° comma del R.D del 26.02.1927, n. 331) così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 12/94, comma e).

**ART. 27** - Tanto per l'accertamento delle infrazioni, quanto per le conciliazioni e relativo provvedimento, si osservano le disposizioni previste dalla legge 24.11.1981 n. 689.